



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018, n. M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019 e n. n. M_D GUDC REG2019 0039591 in data 22 agosto 2019 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata in data 09 novembre 2020 dall'App. Sc. Q.S. Vincenzo ROMEO finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Pianeta Sindacale Carabinieri – P.S.C. Assieme*";
- VISTA** l'integrazione dello statuto in data 30 novembre 2020;
- ESAMINATI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione;
- TENUTO CONTO** che le finalità del sodalizio sono le seguenti:
- rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede gli interessi morali, economici, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria;
 - promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale;
- RILEVATO** che il sodalizio:
- rivolge l'adesione al solo personale in servizio e in ausiliaria di ogni ruolo/categoria dell'Arma dei carabinieri;
 - esclude dalle proprie competenze le materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego;

- si dichiara estraneo alle competizioni politiche/amministrative, stabilendo per gli iscritti il divieto di sciopero e di adesione ad altre associazioni sindacali;
- assicura il rispetto dei principi di neutralità e democraticità (elettività di tutte le cariche con durata predeterminata per un massimo di quattro anni);
- non persegue scopo di lucro e garantisce la trasparenza dei bilanci con la previsione di rendiconti patrimoniali annuali: bilancio preventivo e conto consuntivo;
- assicura la trasparenza delle attività sociali e il rispetto della privacy;
- individua nelle quote associative, da versare esclusivamente con delega sindacale, l'unica fonte di finanziamento;
- definisce in modo dettagliato la struttura organizzativa, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento;

VISTI

i pareri favorevoli alla concessione dell'assenso ministeriale forniti dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTI

condivisibili i suddetti pareri;

CONSIDERATO

che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

D E C R E T A

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "*Pianeta Sindacale Carabinieri – P.S.C. Assieme*" è accolta, significando che eventuali future modifiche statutarie dovranno essere approvate mediante nuova decretazione ministeriale.

Roma li **26 FEB. 2021**

IL MINISTRO


Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del dPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).